



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 850 del 03/06/2022

Oggetto: Misure di prevenzione e lotta contro gli incendi e inconvenienti igienico sanitari in terreni e aree degradate della città di Crotona

Il Sindaco

Premesso che:

All'interno del territorio comunale insistono numerose aree verdi, spazi incolti e terreni di proprietà privata o pubblica, i quali versando in carente stato manutentivo, generano come conseguenza, la crescita di vegetazione infestante, cespugli, siepi, arbusti ed alberi;

Lo sviluppo di vegetazione, talora associata alla presenza di rifiuti abbandonati, oltre ad alterare lo stato di decoro dei luoghi, costituisce l' habitat favorevole per la riproduzione di roditori, rettili, zanzare ed altri insetti infestanti;

Le circostanze sopra rappresentate sono la condizione ideale per la genesi di inconvenienti igienico-sanitari;

La vegetazione infestante propendente da terreni attigui la pubblica viabilità, può compromettere lo stato di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

La massa vegetale secca, associata al clima siccitoso tipico della stagione estiva, costituisce la condizione favorevole per l'innescò e la propagazione di fenomeni incendiari, siano essi boschivi o d' interfaccia, mettendo così a serio rischio oltre che il patrimonio florofaunistico del territorio ,anche la pubblica incolumità;

Posto che:

Si rende necessario sensibilizzare i proprietari/conduuttori delle aree private, nel porre in essere i necessari interventi di pulizia dei fondi e di altre aree a verde che risultano in evidente stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni e strutture antropiche altamente fruite;

I periodici e obbligatori accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi, volti a contrastare e mitigare le circostanze di cui ai punti precedenti , devono essere adottati da parte dei proprietari o conduuttori;

Ai sensi del D.L. 30.04.1992 n. 285 (codice della strada), spetta ai proprietari/conduuttori la custodia e la manutenzione dei fondi privati confinanti;

Richiamati:

La Legge n. 353/2000 “ Legge quadro in materia d'incendi boschivi “ contenente attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi la quale è finalizzata alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale , quale bene insostituibile per la qualità della vita , così come previsto dall'art.117 della Costituzione;

La Legge Regionale 22.12.2017 n. 51 - Norme di attuazione della legge 21.11.2000 n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Le nuove Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (Norme regionali di salvaguardia Vincolo idrogeologico e tagli boschivi);

Il Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, Testo Unico in materia di Foreste e Filieri Forestali (Tuff) ;

Le disposizioni dell' O.P.C.M. 3606/2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;

Il D.M. 20/12/2001 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 48 il 26/02/2002 con il quale sono state varate le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 173 della seduta del 30 aprile 2022 che approva le modifiche al Regolamento regionale 9 Aprile 2020, n.2 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 Ottobre 2012 n.45 - Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”

La Legge del 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” nonché il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177 artt. 7 e 8 del Capo III con il quale il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito dall' Arma dei Carabinieri e con esso anche la particolare competenza di aggiornare i dati relativi al catasto incendi sul Sistema Informativo Montagna (SIM);

La Legge n. 394 del 06/12/1991 – “Legge quadro sulle aree protette”;

Il Capo III “ Prevenzione Incendi “ del D.Lgs.vo n. 139 del 08.03.2006 – Funzioni e Compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

La Legge n. 225 del 24/02/1992 “ Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile” ;

IL Decreto L.gs. 06 febbraio 2020 n. 4 art. 10 (modifica al Codice della Protezione Civile)

Gli art. 192 e art. 255 del D.Lgs.vo n. 152 del 03.04.2006 Norme in materia ambientale e s.m.i.

L' art. 29 “ *Piantagioni e Siepi*” del Nuovo Codice della Strada D.Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992 ;

Tenuto conto :

Dei provvedimenti specifici dalla Regione Calabria, emanati in merito Lotta contro gli incendi Boschivi e di interfaccia, che nel caso di fattispecie corrispondono a :

1) Piano Attuativo di Forestazione 2022 – approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.94 del 21.03.2022;

2) Piano Antincendi Boschivi (AIB) 2022 – approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.170 del 30.04.2022;

3) Nota emanata dalla Regione Calabria U.O.A. *“Politiche della Montagna, Forestazione e difesa del Suolo “* ns. rif. Prot.n. 23159/04.04.2022 avente ad oggetto : Campagna Antincendi Boschivi anno 2022;

4) Visti:

- L' articolo 54 del Decreto Lgs 18.08.2000, n. 267;
- La Legge 241/1990
- Gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 653 e 734 del Codice Penale; aggiornato 2018;
- Il vigente Codice Civile;
- Piano di Protezione Civile Comunale approvato con D.C.C. n. 166 del 20.12.2016;
- Lo Statuto Comunale
- Il Regolamento Comunale per la Tutela, la Manutenzione e la Gestione del Verde Pubblico e Privato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.135 del 19, ed in particolar modo il Capo 4 (Manutenzioni) :

Art.23: Verde Privato prospiciente le aree pubbliche:

Art.24: Aree Verdi e Terreni incolti;

Art.25: Alberi e Alberature;

Art.27: Abbattimenti;

Art.30: Potature;

Affinché vengano salvaguardate le zone soggette a rischio incendio boschivo o d' interfaccia, ubicate sull'intero territorio comunale

DISPONE

Con decorrenza immediata e fino al 30 Settembre 2022:

Per i singoli privati, Enti Pubblici e Privati in qualità di :

- Proprietari e/o conduttori di aree agricole, terreni incolti , aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
- Detentori di fasce di rispetto di acquedotti, di linee ferroviarie e stradali , di elettrodi;
- Responsabili di cantieri edili e stradali;
- Amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- Proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all' aperto di aree in genere edificate;

Di ottemperare a quanto prescritto dalla Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51 nella fattispecie:

Art. 7 (Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati) :

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie)

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le province ed i comuni, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

3. Le

attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo annuale della forestazione.

Art. 9 (Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche)

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Art. 11 (Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali):

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente. 2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti. 3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

E' FATTO OBBLIGO

1. A ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alla manutenzione dei fondi o aree di pertinenza, tenendole sempre sgombre da materiale putrescibile, ristagni d'acqua, detriti, rifiuti, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, sfalci e potature;

2. Per i soggetti sopra citati, di provvedere a proprie spese e cure ad eseguire sulle proprie aree o fondi, trattamenti di disinfezione e sanificazione da zanzare, insetti di natura varia, roditori, serpenti e infestanti;

3. Di effettuare interventi di pulitura da sterpaglia secca in tutte quelle aree a ridosso di abitazioni o altre attività antropiche ove insistono serbatoi GPL o altre sostanze infiammabili;

4. Per i proprietari e i conduttori di fondi a ridosso di strade e marciapiedi, onde evitare disagi e pericoli al traffico veicolare e al transito dei pedoni, di tenere regolato le siepi vive, tagliare i rami che protendono in modo da non restringere o danneggiare l'area di transito.

5. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di sfalcio, potatura e diserbo delle aree incolte dovranno essere adeguatamente smaltiti secondo la normativa vigente, con divieto d'abbandono sia all' interno del terreno ripulito che al di fuori dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti ;

E' FATTO DIVIETO

- Di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; fumare e compiere tutte quelle attività che possono generare un incendio;

Estensione degli obblighi e dei divieti:

- Tutti gli obblighi e i divieti contenuti nel citato dispositivo , qualora le aree fossero intestate a più proprietari, saranno a carico degli stessi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente , quanto rappresentativamente per conto di tutti i proprietari.
- Tali obblighi e i divieti fanno altresì carico nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, gli eredi legittimi, (o ai tutori degli stessi), di proprietari non più viventi, ai nuovi proprietari, nonché ai legali rappresentanti di società cooperative etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito;

Procedimento Amministrativo di Diffida:

- Nel caso in cui le autorità preposte al controllo accertino l'inosservanza del presente provvedimento, si procederà a diffidare i soggetti inadempienti, assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedere alla messa in sicurezza dei siti;
- La diffida sarà comunicata alla Polizia Locale, la quale predisporrà le opportune attività di verifica;

Sanzioni :

- Nel caso venga riscontrato che la relativa area di pertinenza o terreno sia stata oggetto di fenomeni incendiari, dovuti principalmente all' omessa attuazione di quanto contenuto nel presente provvedimento , oppure venga rilevata l'esecuzione di attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendi , si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,00 ad un massimo euro 10.329,00 (Art. 10 Legge n. 353/2000 e. s.m.i. Legge Quadro in materia di incendi boschivi), salvo quant'altro previsto in materia penale speciale nell' eventualità di procurato incendio;
- Nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari si provvederà ad emettere una sanzione ai sensi dell' art. 255 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006;

- Nel caso di mancato diserbo e sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di interesse al pubblico transito, sarà elevata una sanzione pari ad un minimo di euro 169,00 ad un massimo di euro 680,00 determinata ai sensi dell' art. 29 comma 3 del Codice della Strada.
- In caso di inosservanza del presente dispositivo, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all' esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo , con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti;

Attività di Controllo:

Al Comando della Polizia Locale di Crotona in collaborazione con le altre autorità competenti in materia di pubblica sicurezza , sono demandati i seguenti compiti :

- Controllo del territorio comunale, dunque il rispetto dell' osservanza del dispositivo contenuto nel presente provvedimento;
- Ove necessario ricorrendo al supporto degli uffici tecnici comunali;
- L'irrogazione di sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento;
- L'inoltro di denuncia all' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Calabria o il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni,

INVITA

Tutti i cittadini e/o turisti a collaborare nelle attività di segnalazione di incendi o di condizioni favorevoli allo sviluppo dei medesimi, siano esse rilevate in zone urbane, periferiche, campagne, zone alberate, parchi e boschi , dando immediata comunicazione alle seguenti autorità :

Comando Provinciale Vigili del Fuoco : TEL. 115

Protezione Civile Servizio Anti Incendio Boschivo (AIB) : TEL. Numero Verde 800 496496

Carabinieri Gruppo Forestali Crotona : TEL. 0962 959205

Comando Provinciale Carabinieri di Crotona : TEL. 0962 612000

Questura di Crotona : TEL. 0962 663 6111

Polizia Locale del Comune di Crotona : TEL. 0962-921700

Comune di Crotona: TEL. 0962 921111 - Pec : protocollocomune@pec.comune.crotona.it

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga Pubblicizzata mediante :

- Pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune di Crotona ;
- Sito ufficiale del Comune di Crotona;
- Organi organi di stampa locale

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a :

- Prefettura di Crotona
- Comando dei VV FF di Crotona
- Comando Stazione Carabinieri di Crotona
- Regione Carabinieri Gruppo Forestali- Stazione di Crotona
- Polizia Stradale
- Polizia Locale
- Servizio di Protezione Civile del Comune di Crotona
- Settore Protezione Civile della Regione Calabria
- ASP Crotona Dipartimento Prevenzione
- Provincia di Crotona
- Gruppo Ferrovie dello Stato – Sezione di Crotona
- ANAS –Sezione provinciale
- Gruppo Snam Rete Gas
- Enel Distretto Calabria
- Sorical
- Congesi
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Crotona
- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti conservatori di Crotona
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotona
- Collegio Provinciale Geometri di Crotona

Responsabile del procedimento

ad interim - Ing. Clara Caroli

Il Sindaco

Ing. Vincenzo Voce

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

